

## PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2009, n. 228

**Applicazione della disciplina delle Comunità Montane, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Rettifica precedente decreto del Presidente della Giunta regionale n. 132 del 6 febbraio 2009.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE**

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, articolo 2, commi da 17 a 22;

Visto, in particolare, il comma 17, dell'articolo 2 della citata legge n. 244/2007, così come modificato dall'art. 4-bis, comma 5, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il quale dispone che le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica entro il 30 settembre 2008, provvedono con proprie leggi, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione;

Visto il comma 20, del sopra richiamato art. 2, legge n. 244/2007 in base al quale, in caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono gli

effetti di cui alla lettera b del medesimo comma 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008 in G.U. n. 278 del 27 novembre 2008, con il quale si è dato atto della produzione degli effetti dell'articolo 2, comma 20, legge n. 244/2007, non avendo la Regione Puglia provveduto ad adottare, ai sensi dell'articolo 2 comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, una propria legge di riordino della disciplina delle comunità montane;

Vista la legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 in B.U.R.P. n. 200 del 23 dicembre 2008 e precisamente il comma 3 dell' articolo 15 che dispone la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un Commissario liquidatore per ciascuna comunità montana soppressa, con il compito di provvedere alle attività di liquidazione ed ai compiti attribuiti con lo stesso art. 15;

Visto il comma 6 dell'articolo 15 della L.R. n. 36/2008 che demanda a un successivo regolamento l'introduzione di norme applicative e di dettaglio per la disciplina dell'attività dei commissari liquidatori;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 2004 n. 20 che individua le comunità montane esistenti nel territorio regionale, costituite dalle seguenti zone omogenee: 1) Zona omogenea del Gargano, 2) Zona omogenea dei monti Dauni settentrionali, 3) zona omogenea dei monti Dauni meridionali, 4) zona omogenea della Murgia barese nord-ovest, 5) zona omogenea della Murgia barese sud-est, 6) zona omogenea della Murgia tarantina;

Visto l'articolo 2, comma 20, lettera b, legge n. 244/2007;

Viste le indagini altimetriche realizzate dall'EIM nazionale ed allegate alla nota della Presidenza del

Consiglio dei Ministri prot. CSR 0000515 P-2.17.4.6 del 3 febbraio 2009;

Vista l'istruttoria tecnica di conferma e supporto all'uopo effettuata dal servizio Assetto del territorio dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana della Regione Puglia, inviata per comunicazione elettronica in data 3 febbraio 2009 su richiesta del Servizio Enti locali prot. n. 13 del 12 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale pugliese n. 132 del 6 febbraio 2009;

Vista la nota prot. n. 890 del'11 febbraio 2009 con la quale la Comunità Montana dei Monti Dauni meridionali, facendo riferimento ad uno studio effettuato dall'EIM, sostiene di possedere i requisiti minimi per la permanenza in attività ai sensi dell'art.2, comma 20, legge n.244/2007;

Visto il supplemento di istruttoria effettuato con il supporto dell'EIM stesso (nota prot. EIM n.98/09/P del 17 febbraio 2009 e nota Prot. EIM n.100/09/P del 18 febbraio 2009) e su approfondimenti tecnici forniti dall'Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana della Regione Puglia con Prot. n.268/AST del 18 febbraio 2009 e Prot. n. 269/AST di pari data dal quale risulta confermata la mancata rispondenza ai criteri minimi di legge della Comunità montana dei Monti Dauni Meridionali ed emendata la valutazione tecnica relativa alla Comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali che pertanto risulta priva anch'essa dei requisiti minimi di legge per la permanenza in attività;

Ritenuto di interpretare la norma di cui all'art. 2, comma 20, lett b) della legge n.244/2007 nel senso che preveda due casi alternativi nei quali le Comunità montane sono soppresse, e non fattispecie applicabili congiuntamente ai fini del mantenimento in attività delle Comunità esistenti;

Ritenuto, altresì, necessario dettare (ai sensi del comma 5 dell'art.15, l.r. n.36/2008) i primi "termini e direttive" per disciplinare l'attività dei commissari liquidatori,

## DECRETA

- 1) di confermare la soppressione, per effetto del comma 20 – art. 2 della legge n.244/2007 e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria, delle Comunità montane della zona omogenea del Gargano, dei Monti Dauni meridionali, della Murgia Barese nord – ovest, della Murgia barese sud-est e della Murgia tarantina;
- 2) di ritenere soppressa altresì, ai sensi e per gli effetti del comma 20, lett. b) art.2, legge n.244/2007, nonché delle indagini altimetriche effettuate dall'EIM nazionale e dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana della Regione Puglia, la Comunità montana della zona omogenea dei Monti Dauni settentrionali;
- 3) di confermare la nomina del Commissario liquidatore per la zona omogenea del Gargano, al dott. Michele di Bari nato a Mattinata (Fg) il 02/01/1959 e residente a Mattinata Contrada Giorgi n. 1, con qualifica di Vice prefetto vicario in servizio presso la Prefettura di Foggia;
- 4) in seguito a dimissioni presentate dal dott. Michele Pesante in data 25 febbraio 2009, di nominare quale Commissario liquidatore per la zona omogenea dei Monti Dauni meridionali il dott. Giuseppe Marotta, nato ad Anzano di Puglia il 14 settembre 1952 e residente a Foggia alla via Vittime Civili, 110/A, funzionario Ufficio Legale INPS Foggia ;
- 5) di confermare la nomina del Commissario liquidatore per la zona omogenea della Murgia barese nord-ovest, al dott. Antonio Frattaruolo nato a Monte Sant'Angelo (Fg) il 04/10/1950 e residente a Foggia alla via S. A. M. De' Liguori n. 54, inquadrato nei ruoli organici regionali con qualifica "Dirigenziale" ;
- 6) di confermare la nomina del Commissario liquidatore per la zona omogenea della Murgia barese sud-est, al dott. Giuseppe Nunziante nato a Palo del Colle (Ba) il 15/11/1953 e residente a

Palo del Colle (Ba) alla via Dei 500 n.56, inquadrato nei ruoli organici regionali con qualifica "Dirigenziale" ;

- 7) di confermare la nomina del Commissario liquidatore per la zona della Murgia tarantina, alla dott.ssa Anna Svelto nata a Taranto l'11/05/1951 e residente a Taranto alla via Principe Amedeo n. 8, inquadrata nei ruoli organici regionali con qualifica "Dirigenziale";
- 8) di nominare Commissario liquidatore per la zona dei Monti Dauni settentrionali, il dott. Francesco Salvatore Guerra, nato a Manfredonia l'11 dicembre 1946 e residente a Manfredonia, p.za delle Rose 6, inquadrato nei ruoli organici regionali con qualifica "Dirigente"
- 9) di confermare che si ritengono decaduti dalle loro funzioni tutti gli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 20 dell'art.2 della Legge n.244/2007 e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria con eccezione dei relativi Presidenti che continuano la loro attività, per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione sino all'insediamento dei commissari liquidatori;
- 10) di disporre che entro sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il Commissario liquidatore rediga il piano di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale n.19 dicembre 2008, n. 36, contenente lo stato patrimoniale, l'elenco dei rapporti di lavoro e dei contratti di collaborazione in essere, l'inventario dei beni e delle risorse strumentali utilizzate e ogni altro elemento utile alla successione nei rapporti attivi e passivi della comunità montana soppressa degli enti destinatari delle funzioni;
- 11) di confermare il rinvio al regolamento di cui all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, per la determinazione delle disposizioni applicative e di dettaglio dell'attività del commissario liquidatore;
- 12) di confermare il compenso da attribuire a ogni commissario liquidatore nella misura pari

a quella oggi spettante ai rispettivi Presidenti, oltre a rimborsare spese di viaggio, se ed in quanto dovuti, con oneri a carico dei bilanci delle rispettive comunità montane soppresse;

- 13) di confermare la disposizione che per i commissari liquidatori che rivestano nei ruoli organici regionali la qualifica di dirigente, il compenso di cui al punto precedente venga versato nell'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale, secondo le modalità predisposte dalle note informative regionali in materia;
- 14) di confermare la limitazione della durata dell'incarico, ai sensi del 4° comma dell'art.15 della L.R. n.36 del 19 dicembre 2008, sino all'estinzione della comunità montana soppressa e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;
- 15) di confermare che dal presente decreto non derivano oneri finanziari a carico della Regione Puglia;
- 16) di confermare la disposizione che prevede che il Dirigente del servizio Enti locali dell'Area organizzazione e riforma dell'amministrazione sia per conto della Regione Puglia la struttura di riferimento per i nominati Commissari in ordine alla disciplina dell'attività di liquidazione nonché per il controllo collaborativo sull'andamento della stessa.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione, sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi del comma a) dell'articolo 6 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13 e notificato ai Presidenti delle Comunità interessati oltre che ai commissari liquidatori nominati.

*Bari, addì, 9 marzo 2009*

VENDOLA